



TRIBUNALE DI TRIESTE
UFFICIO DEL GIUDICE TAVOLARE

G.N. 4537/19

Il giudice tavolo

letto il ricorso della notaio dottoressa Paola Clarich di data 18.4.2019 con cui si chiede, in base al certificato successorio europeo di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, Rep. n. 63437/6624 notaio dott. Paola Clarich, in forza del quale risultano eredi in morte del cittadino italiano ~~XXXXXXXXXXXX~~ la coniuge e le due figlie, che vengano intavolati il diritto di abitazione della casa già coniugale a favore della coniuge superstite ed i diritti di comproprietà della stessa coniuge superstite e delle due figlie;

visto l'estratto per riassunto dell'atto di morte di ~~XXXXXXXXXXXX~~

preso atto che nel caso in esame ci si trova al cospetto di una successione transfrontaliera, in quanto sono caduti in successione anche beni immobili siti nella Repubblica di Slovenia;

ciò posto, osserva quanto segue.

I. Il contesto normativo europeo

Il Considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (d'ora innanzi "regolamento (UE) 650/2012"), reca:

"In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro".



9972019045373001
TS 04537/2019 DECRETO

R. Caroli

Il Considerando 69 reca:

“L’uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non dovrebbero essere obbligate a farlo, ma dovrebbero essere libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato”.

L’art. 1, par. 2, prevede che:

“Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

...
1) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro”.

L’art. 62, par. 3, prevede che:

“3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo”.

L’art. 69, prevede che:

“1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

4. *Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.*

5. *Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)''.*

II. Il contesto normativo interno


In attuazione delle previsioni del regolamento (UE) n. 650/2012 l'art. 32 della legge n. 161 del 2014 stabilisce che il certificato successorio europeo è rilasciato in Italia da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del regolamento (UE) n. 650/2012.

In particolare l'art. 32 della legge n. 161 del 2014 al suo co. 3 prevede che

“Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato”.

Con nota del Ministero della Giustizia del 26 ottobre 2016 è stato precisato che anche nei territori in cui vige il sistema tavolare, come su tutto il restante territorio nazionale, sono competenti al rilascio del certificato di eredità unicamente i notai. Nella nota si legge che il certificato di eredità ha *“caratteristiche proprie ben distinte da quelle del certificato successorio europeo”*, ma non viene fornita alcuna esemplificazione o spiegazione dell'affermazione, e nulla viene scritto quanto alla alternatività dei due certificati, ovvero quanto alla piena utilizzabilità del certificato successorio europeo anche al fine di ottenere la pubblicità tavolare o di disporre di diritti reali relativi a beni immobili compresi nel patrimonio ereditario o ricevuti per legato.

III. Il contesto normativo specifico sul certificato di eredità

3


In questo contesto normativo generale, europeo e nazionale, vengono in rilievo in particolare i seguenti articoli del Regio Decreto n. 499 del 1929:

a) art. 3, co. 1, secondo il quale

“Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria a sensi delle norme contenute nel seguente titolo”;

b) art. 13, co. 1, secondo il quale

“Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore”;

c) art. 13, co. 3, secondo il quale

“Ove nell'eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria”;

d) art. 21, co. 1, secondo il quale

“Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede”;

e) art. 21, co. 2, secondo il quale

“Non può essere considerato erede o legatario apparente ..., o possessore in buona fede..., chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto”.

Rileva inoltre l'articolo 22 della cd. legge tavolare (legge generale 25 luglio 1871 (Bollettino delle Leggi imperiali n. 95), nel testo allegato al Regio decreto n. 499 del 1929, e successive modifiche, secondo cui:

“Se un diritto tavolare è stato successivamente trasferito a più persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente può chiedere che il diritto venga iscritto direttamente al suo nome, purché dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui...”.

IV. Motivi della decisione

Tutto ciò premesso, ritiene il giudice tavolare che vi sia un evidente contrasto tra le norme interne e quelle del regolamento (UE) 650/2012, e che questo contrasto imponga una interpretazione adeguatrice delle norme interne in attuazione del principio del primato del diritto comunitario, per garantire il rispetto del principio di equivalenza e nello spirito del cd. *effect utile*.

Si ritiene che in caso di successione transfrontaliera, per la cui regolazione sia applicabile il regolamento (UE) 650/2012, vada riconosciuta la piena alternatività tra il certificato successorio europeo ed il certificato di eredità in caso di domanda di iscrizione di diritti successori al giudice tavolare.

In primo luogo, in questi termini sembra esprimersi in modo inequivoco l'art. 62, par. 3, del regolamento (UE) 650/2012, laddove che *“Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo”*.

Inoltre, l'art. 22 della legge generale sui libri fondiari 25 luglio 1871 (Bollettino delle Leggi imperiali n. 95), nel testo allegato al Regio decreto n. 499 del 1929, prevede che *“Se un diritto tavolare è stato successivamente trasferito a più persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente può chiedere che il diritto venga iscritto direttamente al suo nome, purché dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui”*. Poiché l'art. 69, par. 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce che *“Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità*

5


indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso", si ritiene che questa disposizione, unitamente a quella dell'art. 22 della legge nazionale sopra riportata, consenta al soggetto che sia certificato erede con certificato successorio europeo di compiere atti di gestione ereditaria anche senza avere ottenuto la pubblicità nel libro fondiario.

Se quindi il soggetto certificato erede ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 può utilmente alienare beni ereditari di modo che l'avente causa possa direttamente intavolare i diritti contro il *de cuius*, tale possibilità sarebbe inconciliabile con le previsioni del R.D. n. 499 del 1929 sopra indicate, qualora la loro interpretazione fosse nel senso della incompatibilità tra il certificato successorio europeo e la pubblicità tavolare.

Ancora, laddove il regolamento (UE) n. 650/2012 all'art. 1, par. 2, lett. 1) esclude la sua applicazione con riguardo a *"qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro"*, ed al Considerando 67 reca – tra l'altro – che *"In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri"*, il regolamento stesso va interpretato nel senso che non disciplina in alcun modo i requisiti e i presupposti necessari per ottenere la pubblicità nei registri immobiliari, né gli effetti delle relative iscrizioni: e tuttavia al certificato successorio non può essere riconosciuto un effetto minore rispetto a quello che in una successione transfrontaliera potrebbe essere riconosciuto al certificato di eredità (o a provvedimento analogo) emesso dalle autorità del Paese competente, pena la violazione dei principi sopra enunciati.

A sostegno di queste osservazioni si può inoltre richiamare la decisione della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 21 giugno 2018, C-20/17, Oberle, ove è dichiarato:

“[l]’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 [...] deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro [...] la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato”. Nella decisione la Corte – per il caso di successioni transfrontaliere – ha inteso escludere la competenza delle autorità nazionali degli Stati membri al rilascio dei propri certificati successori, ancorché i beni ereditari si trovassero in detti Stati o il defunto ne fosse cittadino. Poiché è stato emesso un certificato successorio europeo, non dovrebbe essere più possibile emettere un certificato di eredità nazionale per la stessa successione.

Infine, il grado di certezza convenzionale offerto dal certificato successorio europeo è equiparabile a quello del certificato di eredità interno, così come sono del tutto simili i presupposti e la documentazione richiesta per il loro rilascio.

Ne consegue che gli artt. 1, par. 2, lett. 1), 62 e 69, del regolamento (UE) n. 650/2012 ostano ad una disposizione nazionale, come quella dell’art. 32, co. 3, della legge n. 161 del 2014, secondo cui nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

L’interpretazione dell’art. 32, co. 3, della legge n. 161 del 2014, come supportata anche dalla nota del Ministero della Giustizia del 26 ottobre 2016, indurrebbe infatti a ritenere che non vi sia piena alternatività dei due certificati, e che non sia possibile utilizzare il certificato successorio europeo anche al fine di ottenere la pubblicità tavolare o di disporre di diritti reali relativi a beni immobili compresi nel patrimonio ereditario o ricevuti per legato: e ciò per la inespressa supposizione che il certificato di

 7

eredità abbia “*caratteristiche proprie ben distinte da quelle del certificato successorio europeo*”. La normativa in questione, qualora interpretata in questi termini, comporterebbe che ai fini del procedimento in affari tavolari, e quindi per ottenere la pubblicità nel libro fondiario, si debbano applicare solo le norme interne e non anche quelle del regolamento (UE) n. 650/2012: ma a ciò ostano le norme del regolamento (UE) n. 650/2012 sopra indicate.

Tali disposizioni ostano inoltre alle norme interne di cui agli artt. 3, co. 1, 13, co. 1 e 13, co. 3, dal Regio decreto n. 499 del 1929, nella parte in cui (art. 3) si subordina l'iscrizione del trasferimento di diritti successori nel libro fondiario alla presentazione del solo certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria a sensi delle norme contenute nel decreto stesso, e nella parte in cui si prevede (art. 13, co. 1 e co. 3) che chiunque vanti diritti ereditari sia obbligato a chiedere un certificato di eredità, secondo le disposizioni del Regio decreto n. 499 del 1929, ove nell'eredità siano compresi beni immobili, senza che sia prevista la possibilità di ottenere gli stessi effetti del certificato di eredità con l'emissione di un certificato successorio europeo.

Per questi motivi, l'interpretazione conforme ed utile delle norme interne alla luce delle disposizione del regolamento (UE) n. 650/2012 induce a ritenere pienamente idoneo ed efficace, ai fini delle relative iscrizioni tavolari, il certificato successorio europeo prodotto con il ricorso qui proposto.

In accoglimento dell'istanza

Ordina

presso il seguente immobile:

1/2 p.i. della P.T. 31943 del c.c. di Trieste, c.t. 1°, con 134/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 31941

Intavolare il diritto di proprietà dal nome di [REDACTED] il [REDACTED], ai nomi di:

[REDACTED]

~~M...~~

~~...~~

con 1/3 p.i. ciascuno

Intavolare il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. a favore di ~~...~~

~~...~~, a peso del c.t. 1° e sue p.i.

Trieste,

08 MAG. 2019

Il Conservatore

Il Giudice Tavolare

